

REGOLAMENTO (CE) N. 2317/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1999

recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione «Idiazábal», che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo spagnolo ha chiesto la modifica di un elemento del disciplinare della denominazione «Idiazábal» registrata come denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/1999 ⁽⁴⁾; detta modifica consiste nel fissare il pH del formaggio oggetto della succitata denominazione ad un intervallo compreso tra i valori 4,9 e 5,5 invece dei valori esistenti 5,1 e 5,8;
- (2) in esito all'esame della suddetta richiesta di modifica, quest'ultima è stata ritenuta di scarsa rilevanza; tale considerazione è dovuta alla constatazione di molteplici risultati d'analisi del pH del formaggio; da tali analisi è risultato che i valori limite fissati all'epoca della registrazione della denominazione non corrispondono in modo preciso alla realtà; occorre pertanto procedere alla correzione dei valori limite allo scopo di adeguarli a tale realtà; è stato dimostrato che tale correzione non incide

sulla giustificazione del legame geografico tra il prodotto in questione e la zona delimitata, in particolare sulle condizioni di stagionatura; inoltre, tale modifica non ha alcun effetto sui diritti dei produttori terzi;

- (3) conformemente alla procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, con decisione del 9 settembre 1999 la Commissione ha ritenuto di non dover applicare la procedura prevista all'articolo 6, in quanto si tratta di una modifica di scarsa rilevanza;
- (4) essa ha inoltre ritenuto tale modifica conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; di conseguenza la modifica dei valori limite del pH relativo alla denominazione «Idiazábal» deve essere registrata e pubblicata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica da 4,9 a 5,5 dei valori limite del pH per il formaggio oggetto della denominazione d'origine protetta «Idiazábal» è registrata e pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.
⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.